

NOTA INFORMATIVA 9/2025:

NOVITA' PER LA TASSAZIONE DEL LAVORO AUTONOMO

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Determinazione del reddito di lavoro autonomo
2. Operazioni straordinarie nell'ambito del lavoro autonomo

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, introduce importanti innovazioni nella disciplina fiscale del reddito da lavoro autonomo: una nuova modalità di imputazione delle somme percepite a cavallo d'anno, attribuite al periodo d'imposta in cui sorge l'obbligo di effettuare la ritenuta; l'esclusione dalla tassazione per i rimborsi spese analitici; la deducibilità delle spese non rimborsate, subordinata a specifici limiti e criteri; la deduzione in sei esercizi delle spese straordinarie relative agli immobili strumentali; la neutralità fiscale per operazioni di conferimento e aggregazione professionale; la tassazione separata per i corrispettivi derivanti dalla cessione di clientela e partecipazioni in associazioni o società professionali.

1. Determinazione del lavoro autonomo

Viene introdotto il principio di onnicomprensività: il reddito è determinato come differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso. E' confermato il c.d. principio di cassa, ad eccezione delle somme percepite nel periodo di imposta successivo a quello in cui le stesse sono state corrisposte da un cliente sostituto d'imposta, che si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta (es. se il committente effettua il bonifico il 30 dicembre 2024, e l'accredito avviene il 2 gennaio 2025, il compenso è ora imputato al 2024).

Concorrono alla determinazione del reddito anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, mentre sono escluse le sopravvenienze e le perdite di beni o su crediti.

Non sono considerati compensi e, pertanto, non sono soggetti a ritenuta:

- le somme percepite a titolo di contributi previdenziali e assistenziali;
- i riaddebiti delle spese per l'uso comune di immobili e servizi connessi, conseguentemente non deducibili dal reddito professionale;
- il rimborso delle spese sostenute dall'1.1.2025 per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente. Tali spese non sono deducibili dal reddito professionale e possono essere dedotte dal committente solo se supportate da giustificativi e pagate con strumenti tracciabili.

Le spese non rimborsate non sono deducibili, salvo che:

- siano di importo inferiore a 2.500 euro e non siano rimborsate entro un anno dalla fatturazione (deducibili dall'anno successivo)
- il cliente sia assoggettato ad una procedura di crisi aziendale (es. liquidazione, concordato preventivo) o subisca un'esecuzione forzata infruttuosa
- il credito per il rimborso si prescriba nel termine triennale di cui all'art. 2596 c.c..

Inoltre:

- dal 2024, le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili strumentali all'esercizio della professione sono deducibili in quote costanti suddivise tra il periodo d'imposta in cui sono sostenute e i cinque successivi
- dal 2025, i rimborsi analitici per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (come taxi o NCC), sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposte ad altri lavoratori autonomi, sono deducibili (e non tassate per il dipendente) solo se il pagamento è effettuato con mezzi tracciabili.

2. Operazioni straordinaria nell'ambito del lavoro autonomo

La riforma fiscale introduce le seguenti novità per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2025:

- neutralità fiscale obbligatoria per i conferimenti e le aggregazioni professionali in società tra professionisti (Stp), studi associati e società semplici. Tali operazioni non danno luogo al realizzo di plusvalenze o minusvalenze;
- il costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali (marchi, brevetti, know-how) è deducibile in misura non superiore a un quinto del costo;
- tassazione separata dei corrispettivi derivanti dalla cessione di beni immateriali e partecipazioni in associazioni o società professionali. Si applica un'aliquota calcolata sulla media dei redditi del contribuente nei due anni precedenti, con l'obiettivo di attenuare il carico fiscale su proventi di natura straordinaria.).

Quanto più elevata risulta la plusvalenza e l'aliquota marginale Irpef a cui è la stessa è soggetta, tanto più conveniente risulta il pagamento dell'imposta sostitutiva

23 gennaio 2025